

VARIAZIONI INTRODOTTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA – aggiornamento del 6/11/17

Documento redatto dal Focus Energia e Sostenibilità Ambientale dell'Ordine degli Architetti di Torino (coordinatore arch. Federica Ariaudo, vice coordinatore arch. Luca Raimondo) – Gruppo di Lavoro sui Criteri Ambientali Minimi (referente: arch. Paolo Fop)

Hanno contribuito:

Federica Ariaudo, Paolo Fop, Filippo Caggiano, Mario Cicala, André Clos, Silvia Alda Donetti, Stefania Ganza, Marika Provinzano, Alezio Rvotti, Marco Valentini

GENERALE:

- in molti criteri è stato corretto il campo di applicazione del criterio rispetto agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti (prima: riqualificazione di edifici esistenti)
- per tutti i criteri relativi al contenuto di materia riciclata è stato integrato il paragrafo di verifica come segue:
 - o introdotto come esempio di dichiarazione ambientale di prodotti di tipo III (EPD) per la verifica un esempio: EPDIItaly o equivalenti (EPDIItaly:EPDIItaly è un programma appartenente al circuito Eco Platform, associazione nata con lo scopo di sostenere l'armonizzazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto europee, in modo che Epd relative allo stesso prodotto, convalidate sotto due Program Operators diversi, possano essere tra loro confrontabili.)
 - o relativamente alla certificazione di prodotto attestante il contenuto di riciclato, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, viene aggiunta la richiesta che ci sia l'esplicitazione del bilancio di massa per la quantificazione del contenuto di riciclato
 - o aggiunto come metodo di verifica: “una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. “
 - o eliminato il metodo di verifica che accetta l'autodichiarazione ambientale di tipo II conforme a ISO 14012, verificata da organismo di valutazione della conformità e sostituito con: “Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. “
- eliminato il vecchio paragrafo “riferimenti normativi”
- ELIMINATO IL CRITERIO “sostanze dannose per l'ozono”
- ELIMINATO IL CRITERIO “sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale GWP”
- NUOVO CRITERIO “elementi prefabbricati in calcestruzzo” (vedere nella parte successiva del documento i contenuti di tale criterio)
- In molti criteri legati ai materiali è stato specificato meglio il ruolo del progettista nella verifica: “deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio”
- NUOVO CRITERIO “Bilancio materico” (vedere nella parte successiva del documento i contenuti di tale criterio)

- NUOVO CRITERIO “verifiche ispettive” (vedere nella parte successiva del documento i contenuti di tale criterio)

ANALISI DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE IN CIASCUN CRITERIO (in grassetto le variazioni sostanziali)

1. PREMESSA:

- Citato anche art. 71 dgs. 50/16 nuovo codice appalti e suo decreto di modifica dlgs 56/17
- “per qualunque importo e per l’intero valore delle gare” devono essere applicate almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente doc.

1.1 oggetto e struttura del documento

- introdotti anche gli interventi di riqualificazione energetica nel campo di applicazione
- **se sono presenti leggi maggiormente restrittive, prevalgono tali leggi sui CAM**

1.2 indicazioni generali per la stazione appaltante

- eliminato il richiamo esplicito ad appalto integrato e concorso di progettazione
- aggiunto: “Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento”
- Aggiunto: “Nell’applicazione dei criteri contenuti in questo documento si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i pareri delle soprintendenze”
- Aggiunta specifica per chi può svolgere la diagnosi: “che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5”
- **Aggiunti esempi di rating system riconosciuti: “(alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)”**

1.3 il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”

- eliminato “E’ diventata obbligatoria l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’ambiente da parte delle stazioni appaltanti che devono inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali presenti in questo documento. La stessa norma prevede che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”

2.1.2 diritti umani e condizioni di lavoro

- nella verifica sono stati esplicitati esempi di certificazione equivalente a **SA 8000 (BSCI, Social Footprint)**

2.2.5 approvvigionamento energetico

- aggiunti due importanti vettori energetici rinnovabili: **sistemi a pompa di calore e impianti a biomassa**

2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile

- DICITURE ELIMINATE "stazione di taxi collettivo elettrico o a metano e di servizi di trasporto specifici per disabili e anziani (elettrici o a metano)"
- DICITURE AGGIUNTE "rete adeguata di percorsi ciclabili e pedonali protetti (sia fisicamente che dalle emissioni inquinanti provenienti dal traffico privato su gomma) e con adeguate sistemazioni arboree e/o arbustive utilizzabili anche per raggiungere le stazioni"

2.3.1 diagnosi energetica

- modificato il campo di applicazione: specificato meglio a quali interventi di ristrutturazione si fa riferimento e alla dimensione minima dell'edificio. Eliminato l'obbligo in caso di manutenzione. **“Per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 metri quadrati,”**
- **La diagnosi viene richiesta in aggiunta all'aPE**, evitando così l'equiparazione dell'APE alla diagnosi come avveniva nel DM precedente
- Aggiunta la possibilità di **“la diagnosi energetica può essere redatta sulla base di una stima dei consumi dalle bollette energetiche riferite all'ultimo anno** (per il riscaldamento in base ai gradi giorno). Tali consumi devono essere **normalizzati** per tenere conto dell'andamento climatico dell'ultimo anno”
- se non sono disponibili le bollette degli ultimi 3 anni ma solo quelle dell'ultimo anno
- Aggiunto **“Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento inferiore a 2500 metri quadrati e per i progetti di riqualificazione energetica, gli interventi devono essere supportati da una valutazione costi/benefici “**
- Per la verifica, specificato meglio il documento da predisporre e chi lo deve predisporre: **“una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformità, che contenga una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente alla normativa tecnica vigente “**

2.3.2 prestazione energetica

- modificato il primo requisito di prestazione energetica. Prima veniva richiesto **“L'indice di prestazione energetica globale EP_{gl,n,ren} deve corrispondere almeno alla classe A3”**; ora **“il rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del decreto ministeriale 26 giugno 2015 prevedendo, fin d'ora, l'applicazione degli indici che tale decreto prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a partire dall'anno 2019”**
- modificato il secondo requisito di prestazione energetica. Prima veniva richiesto **“La capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, deve avere un valore di almeno 40 kJ/m²K. “ ora “adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni, attraverso una progettazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251. “**
- Per quanto riguarda la prestazione dell'involucro, non si richiede più il rispetto delle prescrizione per l'anno 2021, ma di quelle per l'anno **2019**, e si fa riferimento agli edifici pubblici. Viene inoltre specificato **“I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano non comprensivi dell'effetto dei ponti termici. “**
- relativamente agli interventi di isolamento interno o in intercapedine viene aggiunta la seguente alternativa: **“o in alternativa va calcolata la temperatura operante estiva in accordo con la UNI 10375 e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251 rispetto a una temperatura di riferimento “**
- per la verifica si richiede in aggiunta: **“La temperatura operante estiva ($\theta_{o,t}$) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI 10375, con riferimento al giorno più caldo della stagione estiva (secondo UNI 10349 parte 2) e per l'ambiente dell'edificio destinato alla permanenza di persone ritenuto più sfavorevole. Lo scarto in valore assoluto (ΔT_i), che**

corrisponde al livello minimo di comfort da garantire nell'ambiente più sfavorevole, si valuta con la seguente formula:

$$\Delta T_i = \left| \vartheta_{o,i} - \vartheta_{rif} \right| < 4^\circ\text{C}$$

dove:

$$\vartheta_{rif} = (0.33 \cdot \vartheta_{est}) + 18.8$$

dove:

ϑ_{est} = temperatura esterna media del giorno più caldo calcolato secondo UNI 10349 parte 2

In alternativa i parametri sopra citati possono essere valutati con metodi di calcolo più accurati. “

2.3.3 approvvigionamento energetico

- per il campo di applicazione viene sostituito il termine “ristrutturazione importante di primo livello” con “ristrutturazione rilevante”
- **eliminato il riferimento al CAM “servizi energetici”**

2.3.4 risparmio idrico

- inserito il termine **e/o** al posto di e tra uso irriguo e per gli scarichi sanitari

2.3.5.1 Illuminazione naturale

- **aggiunta eccezione a requisito** di FLD 2%: interventi di ristrutturazione edilizia o restauro conservativo per i quali è prevista la conservazione dei caratteri tipologici e di prospetto degli edifici esistenti per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 42/2004) o per effetto di specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze

2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare

- aggiunto: “Il soddisfacimento del requisito può essere raggiunto anche attraverso le sole e specifiche **caratteristiche della componente vetrata** (ad esempio i vetri selettivi e a controllo solare).”

2.3.5.5 Emissioni dei materiali

- per la verifica sono state aggiunte le specifiche relative ai **fattori di carico** da utilizzare per ciascun metodo di prova ed è stata inserita l'ammissibilità di metodi alternativi di campionamento e analisi per le emissioni DBP e DEHP

2.3.5.6 Comfort acustico

- per la verifica si richiede relazione di **collaudo** e non più di conformità e vengono contemplate anche norme equivalenti ai riferimenti normativi riportati esplicitamente
- per la verifica in caso di protocollo di sostenibilità, viene specificato che basterà presentare la documentazione richiesta dal protocollo “fermo restando l'esecuzione del collaudo.

2.4.1.3 sostanze pericolose

- eliminato il punto 2 “**ftalati**, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
- aggiunte le indicazioni di pericolosità **H301, H311 e H331, H371 e H373**
- Eliminate le indicazioni di pericolosità **H412 e H413**

2.4.2.2 elementi prefabbricati in calcestruzzo NUOVO CRITERIO

- Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
- per la verifica è previsto quanto specificato nel criterio 2.4.1.2

2.4.2.3 laterizi

- oltre alle materie riciclate, vengono ritenute idonee anche quelle **recuperate**
- aggiunto: “Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il **15%** sul peso del prodotto. “ nel caso di murature e solai e “Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il **7,5%** sul peso del prodotto. “ nel caso di coperture, pavimenti e murature faccia vista

2.4.2.6 componenti in materie plastiche

- non si parla più di materia “prima seconda riciclata o recuperata” ma di materia “riciclata o recuperata”

2.4.2.8 tramezzature e controsoffitti

- eliminato il riferimento esplicito a lastre in cartongesso

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

- specificato meglio come applicare le percentuali contenute nella tabella: “se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito”
- inserite anche le percentuali per **agglomerato di poliuretano e agglomerati di gomma**

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

- Completamente modificato il criterio da rispettare per le **piastrelle in ceramica**: “Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:
 - 4.2. consumo e uso di acqua;
 - 4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
 - 4.4. emissioni nell’acqua;
 - 5.2. recupero dei rifiuti.
- inserita la previsione di indicare in capitolato le modalità di presentazione alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori della documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformità, in mancanza delle altre certificazioni specificate nel criterio

2.4.2.14 impianti idrico sanitari

- **non c’è più la previsione di rubinetteria e sanitari conformi a 2013/250/UE e 2013/641 UE**
- nella parte di verifica sembra esserci un **errore** poiché la frase non è completa. Sono state eliminate le etichette di tipo I e il marchio ecolabel ma la frase non ha senso compiuto.

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti

- chiarita la certificazione del professionista: **“un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);”**

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto

- corretta la nota che in precedenza non era coerente: Tale punteggio (premiante) viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorità stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio. Il **punteggio premiante minimo del 5%** di cui al secondo periodo è invece obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2016 in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 206 -sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

- aggiunto per la verifica “Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.”

2.6.6 Bilancio materico (NUOVO CRITERIO)

- Viene attribuito un punteggio premiante pari a «5» per la redazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse (49) impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando. Verifica: la relazione deve comprendere una quantificazione delle risorse materiche in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione. Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere indicate le tipologie di materiali impiegati (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non è di facile reperimento la composizione originaria (a titolo di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), è opportuno indicare almeno le quantità, le tipologie e il peso dei singoli elementi. La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto e delle modalità di gestione delle risorse in fase di installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output. È facoltà del concorrente coinvolgere una o più aziende della filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.

2.7.4 verifiche ispettive (NUOVO CRITERIO)

“Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore. “

2.7.5 oli lubrificanti

- aggiunto oltre alla riduzione di emissioni CO2 “riduzione dei rifiuti prodotti”